



COMUNE DI SECINARO

PROVINCIA DELL'AQUILA

via dell'Aia n. 22 - 67029 Secinaro CF:00216460667

Tel. 0864 572450 - email: sindaco@comuneseccinaro.it - pec: comunedisecinaro@pec.it

DELIBERAZIONE N.16 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/12/2025

N. 16 DEL 27/12/2025	Oggetto: Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote per l'anno 2026.
---------------------------------------	---

L'anno duemilaventicinque il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 12:17 nella sala delle adunanze consiliari del Comune, in modalità mista, in seduta straordinaria in prima convocazione risultano all'appello nominale:

SINDACO PRESIDENTE	PRESENTE	ASSENTE
Silveri Noemi	X	
CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
Colantoni Lorena	X	
Cipriani Roberto	X	
Maggi Maria Elena	X	
Graziani Claudia		X
Graziani Clementina	X	
Bernabei Martina	X	
Magrini Emanuele	X	

CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
Bernabei Marianna	X	
Colantoni Attilio		X
Santilli Marialuisa Lina		X

Assegnati n.11	Presenti n.8
In carica n. 11	Assenti n.3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede la Sig.ra Noemi Silveri in qualità di Sindaco;
- partecipa il Segretario Comunale Dott. Valerio Brignola;
- la seduta è pubblica.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Sindaco relaziona in merito.

Ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione n.16/2025 concernente l'oggetto;

Udita la relazione del Sindaco-Presidente e gli interventi dei Sig.ri Consiglieri;

Acquisiti agli atti i pareri di regolarità tecnica, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la sede di segretaria del Comune di Secinaro è vacante e pertanto l'ente si avvale, per le funzioni di verbalizzazione delle sedute degli organi, sino alla nomina del segretario comunale titolare, di Segretari comunali in servizio presso altro comune, autorizzati all'occorrenza dalla Prefettura dell'Aquila;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione proposta di deliberazione n. 15/2025 ad oggetto "*Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote per l'anno 2026.*"

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto ed approvato il presente verbale viene come di seguito sottoscritto.

IL SINDACO
Noemi Silveri



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Valerio Brignola

VISTO

Ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 si esprime parere favorevole.

AREA FINANZIARIA AMMINISTRATIVA

Il Responsabile dell'Area

Noemi Silveri

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 27/12/2025 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000)

Secinaro, li 27/12/2025



Responsabile
Noemi Silveri

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Secinaro, li 04/02/2026



Responsabile
Noemi Silveri





COMUNE DI SECINARO

PROVINCIA DELL'AQUILA

via dell'Aia n. 22 - 67029 Secinaro CF:00216460667

Tel. 0864 572450 - email: sindaco@comuneseccinaro.it - pec: comunedisecinaro@pec.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 16 AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote per l'anno 2026.

VOTAZIONE: PALESE SEGRETA

Presenti n. Assenti n. Totale n.

Votanti n. Voti favorevoli n. Astenuti n. Voti contrari n. Totale n.

PARERI

(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

SERVIZIO INTERESSATO REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

Contrario

Non necessita di parere di regolarità tecnica

Data 11/11/2015



Il Responsabile
Ufficio Finanziaria Amministrativa
Noemi Silveri

SERVIZIO RAGIONERIA REGOLARITA' CONTABILE

(in caso di impegno di spesa o diminuzione di entrata)

Favorevole

Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile

Data 11/11/2015



Il Responsabile
Ufficio Finanziaria Amministrativa
Noemi Silveri

UFFICIO SEGRETERIA

Approvata nella seduta del deliberazione n.

Non approvata

Rinvziata

Immediatamente eseguibile

Pubblicata all'albo pretorio in data esecutiva in data

Da trasmettere: ai Capigruppo alla Prefettura al Servizio

Data

Il Responsabile

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirli fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirli fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle

condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

760. Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.»;

Visto l'articolo 1, comma 48 della Legge n. 178/2020 che prevede a partire dall'anno 2021 la riduzione IMU nella misura del 50% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel Territorio dello Stato a condizione che gli Stessi, risultino titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Vista la deliberazione consiliare n. 35 del 30/10/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 28/02/2025 con la quale l'Ente ha provveduto ad approvare per l'anno 2025 le aliquote e le detrazioni IMU;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) che ha apportato alcune modifiche al quadro normativo dell'IMU e più precisamente:

- l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81 e 82);
- l'applicazione delle aliquote IMU di base se l'ente impositore non delibera nei termini o non provvede alla pubblicazione degli atti sul Portale del federalismo fiscale (art. 1, comma 837).

Richiamato il comma 755, sopra riportato, della citata legge di bilancio 2020, come modificato dall'art. 108 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 c.d. "Decreto Agosto" che consente di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e ritenuto di applicare tale facoltà di aumento dell'aliquota;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data" [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio]

Dato atto che:

- La citata legge n. 160 del 2019, all'art. 1, comma 756, stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con Decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023;
- Con Decreto del 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell'anno 2024, in considerazione di quanto previsto dall'art. 6-ter, comma 1, del D.L. n. 132 del 2023, è stato riapprovato l'Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al citato decreto 7 luglio 2023;
- Con Decreto del 6 novembre 2025 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione delle esigenze emerse nel corso dell'anno d'imposta 2025, primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, è stato riapprovato l'Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al predetto decreto 6 settembre 2024.
- I comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote (di seguito anche «Prospetto»), che deve formare parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo;
- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;
- a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine stabilito, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

Ritenuto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo

come risultanti nel “Prospetto aliquote IMU – Comune di Secinaro”, generato attraverso l’apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 e ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000; così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012;

Visti

- il d.Lgs. n. 267/2000;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- la vigente normativa contabile;

Con n. voti favorevoli, n. contrari e n. astenuti

DELIBERA

1. le premesse e le motivazioni tutte contenute nella parte espositiva e motiva della presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale e vengono qui integralmente richiamate;

2. di approvare per l’anno 2026, nelle misure di cui al “Prospetto aliquote IMU – Comune di Secinaro”, generato attraverso l’apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

3. di dare atto che a seguito dell’approvazione della presente deliberazione il competente Ufficio comunale dovrà procedere alla trasmissione al Dipartimento delle finanze del suddetto Prospetto, attraverso la stessa applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale;

4. di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2026 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al precedente punto 2);

Infine, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. _____, contrari n. _____ e astenuti n. _____

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000



Prospetto aliquote IMU - Comune di SECINARO

ID Prospetto 16395 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 12/12/2025 alle 08:58:35

